

Codice DB1424

D.D. 23 maggio 2014, n. 1497

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della l.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Chiaverano (TO) per la realizzazione di interventi selvicolturali nel territorio comunale.

Visto il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

Vista la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

Visto il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R, modificato con D.P.G.R. n.2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

Vista l'istanza n° 20319 (prot. n° 23542/DB1424 del 30/04/2014), inviata dalla Comunità Montana Valle Orco e Soana per interventi nel Comune di Chiaverano (TO), Piazza Ombre 1, 10010 - Chiaverano (TO), a firma del Sindaco Fiorentini Maurizio, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

Visto il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Paolo Piatti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 457;

Considerato che da un esame degli elaborati l'intervento nel Comune di Chiaverano (TO), foglio 6, particella 49, per una superficie complessiva di ha 4,22 è un taglio di maturità del ceduo di castagno;

Considerato che le superfici interessate dall'intervento ricadono all'interno del SIC Serra D'Ivrea (IT1110057) facente parte della Rete Natura 2000;

Considerato che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Forestale;

Considerato che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori e in particolare del sopralluogo effettuato il 15/05/2014 il funzionario incaricato, ritiene di autorizzare l'intervento;

Visto il verbale del 20/05/2014 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott. Gabriele Peterlin;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

Visto l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Comune di Chiaverano, Piazza Ombre 1, 10010 - Chiaverano (TO), rappresentato dal Sindaco, Fiorentini Maurizio, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 20319 ricevuta in data 30/04/2014 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Chiaverano (TO), foglio 6, particella 49, per una superficie complessiva di ha 4,22.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le misure di conservazione previste per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 (art. 30);
- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPRG 8 febbraio 2010 n 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini